



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

E

**IL DIPARTIMENTO ECONOMIA E GIURISPRUDENZA – UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE (DIPEG-
UNICAS)**

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Cons. Gian Luca Calvi, che agisce in qualità di Commissario Straordinario dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

e

il Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito **DIPEG**), con C.F. 81006500607 e Partita IVA 01730470604, avente sede in via S. Angelo - Loc. Folcara, 03043 Cassino (FR) rappresentato dalla Prof.ssa Enrica Iannucci che agisce in qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata.

e

Premesso che

Il CREA:

dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;

- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- opera attraverso Centri di Ricerca distribuiti sul territorio nazionale, fra i quali si colloca il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (di seguito CREA-PB).

In particolare, il **CREA-PB**:

- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e

	sociali di breve, medio e lungo periodo relative al settore agro-alimentare,	
	forestale e della pesca. Svolge indagini sulle caratteristiche e l'evoluzione	
	delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività. Analizza ad ampio spettro	
	le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e modalità attuative.	
	Fornisce supporto alle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore	
	agro-alimentare, forestale e della pesca. Partecipa alla realizzazione di	
	banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale, producendo	
	studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le	
	istituzioni del territorio e le filiere produttive;	
	- è l'Organo di collegamento tra l'Italia e l'Unione Europea per la Rete di	
	Informazione Contabile Agricola (RICA) (DPR 1708/65), istituita con il	
	Regolamento CEE 79/56 e aggiornata con il Reg. CE 1217/2009 ss. mm. ii,	
	con il compito di organizzare e gestire, a livello regionale, la raccolta dei dati	
	presso le aziende agricole. Essa viene svolta, da oltre mezzo secolo, con	
	un'impostazione analoga in tutti i Paesi Membri dell'Unione Europea (FADN)	
	e rappresenta l'unica fonte armonizzata di dati microeconomici sul	
	funzionamento economico e le dinamiche economico-strutturali delle	
	aziende operanti nel settore agricolo;	
	- ospita la sede titolare dell'Ufficio di Statistica del CREA, al quale con	
	Decreto del Direttore Generale n.725 del 02.08.2019, è attribuito il compito	
	di coordinare tutte le attività di tipo statistico svolte nei Centri di ricerca del	
	CREA, oltre che garantire le relazioni con il SISTAN e con gli altri Enti e	
	Istituzioni che svolgono attività statistica nell'ambito del Programma	
	Statistico Nazionale (PSN).	
	Il DIPEG:	

- È stato costituito con l'intento di valorizzare e coordinare in un'ottica interdisciplinare l'attività di ricerca scientifica e didattica nelle aree aziendale, economica e giuridica, anche in riferimento agricolo, agroalimentare, forestale;
- promuove l'eccellenza nella ricerca e nella didattica nel campo delle scienze aziendali, economiche e giuridiche anche attraverso la partecipazione al processo di costruzione e consolidamento dello Spazio Europeo della Ricerca;
- contribuisce allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio anche mediante collaborazioni con pubbliche amministrazioni ed imprese ed enti di ricerca;
- tramite il laboratorio per l'analisi quantitativa dei sistemi territoriali e agroalimentari (LATA) svolge attività di ricerca nel campo dell'economia agroalimentare anche in collaborazione con imprese ed enti pubblici nazionali e comunitari.
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

Il CREA e il DIPEG con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni attraverso lo sviluppo di ricerche e studi inerenti il micro-dato RICA e altre fonti statistiche ufficiali, anche attraverso pubblicazioni, partecipazione a progetti di ricerca e organizzazione di convegni e seminari.

Art. 3 – Referenti e Responsabilità

Per le attività da realizzare, afferenti al CREA-PB, la referente sarà la Dott.ssa Concetta Cardillo; per le attività afferenti al DIPEG, il referente sarà il Prof. Carlo Russo.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'accordo, Il CREA e il DIPEG, mediante l'analisi dei temi legati all'organizzazione delle filiere agroalimentari e alla competitività delle aziende agroalimentari, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto di politiche e normative nazionali e Europee, si impegnano a:

- individuazione e mappatura delle aziende agricole;
- integrazione delle fonti informative relative alle aziende agricole;
- definizione delle caratteristiche tipologiche delle aziende;
- integrazione con altre fonti informative statistiche (Censimenti, Indagini sulle strutture agricole, indagini sulle legnose agrarie, AGEA ecc.);

- raccolta di dati anche in collaborazione con associazioni ed enti territoriali;

- altre tematiche da sviluppare in accordo fra le parti.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

L'attività di ricerca prevista dall'Accordo verrà svolta in maniera autonoma ma coordinata dalle parti.

L'accesso al micro-dato rimane riservato al CREA, il quale si impegna a trasmettere al gruppo di ricerca del DIPEG, i risultati delle elaborazioni richieste nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di diffusione del dato statistico, del codice nazionale delle statistiche e dei regolamenti SISTAN.

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma anche con eventuale distacco di personale presso le strutture di ciascuna parte, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre, le parti potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Oneri

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari tra le parti.

Eventuali spese ed oneri relativi dal presente atto restano a carico di ciascuna parte per quanto di propria competenza.

Art. 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti e di conseguenza potranno organizzarsi a diffonderli altrettanto congiuntamente.

Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà una durata di anni quattro (4).

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 12 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 13 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro¹ 32,00 che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'altra parte², che avverrà tramite bonifico bancario su IBAN IT98 F010 0003 2453 4830 0079 347 intestato al CREA, nella causale dovrà essere inserito "Rimborso imposta di bollo su accordo ex art 15, L. 241/90, prot. n....".

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

per il CREA

per il DIPEG-UNICAS

Il Commissario Straordinario

Il Direttore del Dipartimento

Cons. Gian Luca Calvi

Prof.ssa Enrica Iannucci

¹ Per gli accordi e le convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16,00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina":

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate

² salva l'applicabilità dell'articolo 16 della Tabella B annessa al DPR n° 642/72, con esclusivo riferimento ai rapporti fra gli Enti tassativamente elencati e per i documenti fra loro scambiati